IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. XI - Novembre 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI.** - Breve d'indulgenza per la festa di S. Ignazio, p. 321. - **S. C. del Concilio.** I. *Rapollen.* Circa l'esenzione del Canonico teologo dal coro, 322. - II. *Forolivien.* Circa la precedenza del Parroco della cattedrale, 324. - **S. C. dei Riti.** - I. Circa l'imposizione di scapolari, 326. - II. Benedizione di un sismografo, 327. - III. Benedizione di una biblioteca e di un archivio, 328. - **S. Penitenzieria.** Dubbi vari circa le indulgenze di confraternite e di corone, 329. - **Segreteria di Stato.** Circolare su l'arte sacra, 332. — **CONSULTAZIONI.** Circa l'obbligo di erigere la Confraternita del SS. Sacramento, 334. — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO.** Letteratura canonica, 338. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Legge su la manomorta, 344. — **RECENSIONI,** 351.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Si concede l' « *Indulgentia toties quoties* », *per chi visita le chiese della Compagnia di Gesù nella festa di S. Ignazio.* [Periodica pro Religiosis et Missionariis, 1924, p. 90].

Breve. - Pius PP. XI. - Ad perpetuam rei memoriam. — Cum dilectus filius hodiernus Procurator generalis Societatis Iesu enixe Nos precibus rogaverit ut, die festo Divi Fundatoris Ignatii Loyolaei, fidelibus ecclesias Ordinis celebrantibus, ex singulari gratia, indulgentiam Plenariam toties quoties lucrandam largiri dignemur; Nos, ut religiosa familia Clericorum Regularium Societatis Iesu, tot tantisque nominibus optime de re christiana merita, peculiare ferat Pontificiae voluntatis pignus, optatis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Audito itaque dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum Eius, auctoritate confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu fidelibus, sacramentali admissorum confessione expiatis et caelestibus epulis refectis qui singulis annis die festo Sancti Ignatii Loyolaei Societatis Iesu legiferi Patris, a medietate diei praecedentis ad mediam usque noctem ipsius festivitatis, quamvis, ubique terrarum sitam, Societatis enunciatae ecclesiam, sive oratorium publicum visitent, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesia exaltatione pias ad Deum preces effundant, Indulgentiam Plenariam (1) concedimus, toties lucrandam quoties Ecclesiam ipsam vel oratorium rite visitent. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo

(1) Durante l'anno giubilare si può lucrare solo pei defunti, in cui suffragio resta sempre applicabile (can. 930).

personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XX mensis martii, anno MXCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

L. ✠ S.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'esenzione del Canonico teologo dal coro [Cfr. *A. A. S.*, XVI, 397].

Rapollen. - *Servitii choralis*, 9 luglio 1921. — Essendo il Canonico teologo della cattedrale di Rapolla professore di diritto e teologia nel Seminario regionale di Molfetta, ove riceve vitto, alloggio e uno stipendio annuale, e volendolo il Capitolo obbligare a tenere sue spese un sostituto che faccia in sua vece le prescritte lezioni scritturali in cattedrale, il Vescovo ha proposto alla S. C. del Concilio il seguente dubbio: « Utrum canonicus theologus ecclesiae cathedralis, qui, de Epi- « scopi sui licentia *abest a dioecesi* ut in Seminario *regionali* (regionis « nempe ad quam pertinet dioecesis) theologiam *stipendio accepturus* « doceat, ab onere lectionis theologalis relevetur, an ad eam habendam « per substitutum teneatur ». E gli E.mi Padri nella plenaria del 9 luglio 1921 lo risolsero rispondendo: « *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad alteram » cioè che nel caso il Canonico teologo non è tenuto a porre il sostituto. La qual risoluzione fu successivamente approvata dal S. Padre.

Eccone le principali ragioni. Il punto da risolvere stava tutto qui: se doveva applicarsi al caso il solo can. 421 § 1 secondo il quale « lucrano bensì i frutti di prebenda, *ma non le distribuzioni*, coloro che insegnano pubblicamente, in scuole approvate dalla Chiesa, la teologia e il diritto canonico », e allora evidentemente il Canonico teologo, se voleva *anche* le distribuzioni, doveva mettere il sostituto; oppure potesse applicarsi il can. 420 § 1 n. 2 in cui è detto che « percepisce tanto i frutti di prebenda, quanto le distribuzioni, il Canonico teologo, nei singoli giorni in cui *fungitur munere suo* ». Questa frase, evidentemente, si riferisce all'ufficio *proprio* del Canonico teologo, cioè a tenere le lezioni scritturali, e in questo senso la disciplina anteriore specificava dichiarando che « Canonicus theologus lucratur distributiones, etsi absit a choro, *tota die qua legit* »; ma la Congregazione ha opinato che nella forma generica in cui il Codice lo esprime, senza

restringerlo al *legere*, il *munere suo fungi* possa aversi anche nel caso. Se infatti il Vescovo, a norma del can. 400 § 3 può « iusta de causa, Canonico theologo committere, *ut loco lectionum in ecclesia*, sacras disciplinas in Seminario doceat », non si vede, come, nell'ipotesi che il Vescovo si serva di questa facoltà, il Canonico teologo non possa dirsi *munere suo fungi*, quando il Codice fa una perfetta equiparazione - *loco* lectionum - fra le letture in Chiesa e le lezioni in Seminario.

Risolta questa difficoltà principale, era facile sciogliere le accessorie che il Vescovo tacitamente indicava sottolineando nel dubbio le parole « *abest* a diocesi... in Seminario *regionali* » e « *stipendium* accepturus ».

Non fa cioè più difficoltà il fatto che *abest a dioecesi*, ossia non osserva la residenza *capitolare:* (osserva infatti la residenza *dell'ufficio che gli è stato dato*); ormai è ben chiaro, per la esplicita disposizione del can. 419 § 1 che il vincolo speciale della residenza, distinto dall'obbligo corale, più non sussiste: *qui ad chorum non astringuntur, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur per dies quibus a choro absunt.* Neppure fa difficoltà che si insegni nel Seminario regionale e non nel diocesano; già nel can. 400 § 3 non v'è alcuna restrizione; e poi, quando si consideri che il Seminario regionale tiene vece, per le singole diocesi della regione, del Seminario maggiore (filosofico-teologico) che in ciascuna non può per date cause erigersi, ben si vede che, per fizione di diritto, il Seminario regionale va considerato come diocesano, come cioè il Seminario maggiore di ciascuna diocesi. Lo confermano i documenti pontifici, p. es. gli statuti di Pio X pel Seminario calabro in Catanzaro, 25 marzo 1914, ove è detto: « liceat omnibus Calabriae Ordinariis Seminarium hoc *ut suum* habere »; tant'è vero che le ordinazioni vi si tengono a turno da ciascuno dei Vescovi della regione, non dal solo Vescovo di Catanzaro (1). Infine non fa *ora* più ostacolo il fatto che il Canonico riceve uno *stipendio* dal Seminario in cui insegna (prima del Codice infatti era comune giurisprudenza che le distribuzioni non potessero aversi se l'ufficio sostituito al coro - nel caso l'insegnamento - fosse retribuito: cfr. S. C. C. in *Carthaginen.* 11 april. 1891; *Oxomen.*, 25 iul. 1891): la Commissione del Codice, infatti, nella risposta data il 24 novembre 1920, circa il can. 421 § 1 dichiarò che potevano esservi compresi anche coloro che

(1) La decisione è data nel luglio 1921; non poteva quindi citare le esplicite parole di Pio XI nella lettera al Card. Bisleti (1° agosto 1922: cfr. *M. E.*, XXXIV, p. 265): « Etenim si reputaverint (Episcopi dioecesani) - quod res est - suam cuiusque « causam hic agi et Seminarium interdioecesanum vel regionale suarum cuiusque « dioecesium Seminarii maioris instar esse, in quo ipsi eadem iura eademque officia « habent... ». Cfr. anche sopra, p. 38, ss. la risoluzione della causa Dioecesis N. Incardinationis, specie a p. 41, *d*).

insegnano *retributione peculiari pro lectione percepta:* nulla è sembrato alla S. Congregazione fare ostacolo in diritto a che la medesima estensione potesse farsi circa il can. 420: e in pratica ancor meno, poichè, nello stabilire lo stipendio si suole già tener conto dei proventi del canonicato che può avere l'insegnante.

Sicchè giustamente fu risoluto come sopra.

II.

Circa la precedenza del parroco della cattedrale [cfr. *A. A. S.*, XVI, 400].

Forolivien. - *Praecedentiae;* 10 febbraio e 9 giugno 1923. — Il parroco di S. Mercuriale, in Forlì, è Primicerio nato della cattedrale: come tale crede di aver la precedenza pure *nei ceti parrocchiali*, come conferenze dei casi, processioni funebri, etc. sul parroco della cattedrale, ch'è semplice canonico. Questi però in forza del can. 478 del Codice, che stabilisce « spettare la precedenza su tutti i parroci della diocesi, al parroco o vicario-curato della cattedrale », come è prontissimo a ceder la precedenza nei ceti capitolari, ove il Primicerio ha certo tal diritto sul semplice canonico, così non vuol cederla nei ceti parrocchiali, ove il parroco della cattedrale deve, giusta il Codice, prevalere anche sul parroco di S. Mercuriale. Il Vescovo sembra favorire il parroco di S. Mercuriale, primicerio della cattedrale, se non proprio come tale, almeno come *decano*, per anzianità, di tutti i parroci della diocesi: ma propostasi la controversia alla S. C. del Concilio, questa ha incondizionatamente giudicato a favore del parroco della cattedrale, poichè, al dubbio così proposto: *An ius praecedentiae in collegio parochorum competat canonico-parocho cathedralis, vel canonico Primicerio in casu*, ha risposto: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam ». Risposta pienamente confermata dal S. Padre nella successiva adunanza.

Come si vede, la Congregazione ha applicato puramente e semplicemente il dispositivo del can. 478. Questo canone sancisce un privilegio della chiesa *cattedrale*, come tale, che a ragione vien detta *ecclesia princeps, omnium ecclesiarum dioecesis matrix, caput ecclesiarum totius diocesis*, per la ragione che ivi è la cattedra del Vescovo; e ciò indipendentemente dalla sua antichità, grandezza, popolosità della parrocchia, pei quali rispetti può essa cedere a altre chiese, come nel caso, essendo S. Mercuriale antichissima e la cattedrale recentissima avendo S. Mercuriale oltre 7 mila e la cattedrale appena 2 mila anime (cfr. Frances, *De ecclesiis cathedral.*; Garcias, *De benef. eccl.*, XII,

2, 35 ss. De Luca *De praeemin.* disc. IV. n. 13; Pallottini s. v. *Ecclesia matrix*, n. 3, 8 s., 19 s.).

Ne si dica che il Primicerio deve prevalere al semplice canonico: ciò vale *relativamente* agli atti o funzioni capitolari; nè ripugna che sotto altro rispetto, come parroco cioè, debba cedere ad altro parroco. Il Codice infatti non attribuisce precedenza *assoluta* che al Vescovo, al Vicario generale, a Dignitari rivestiti di carattere vescovile (cc. 347, 370, 408). Quanto alle altre Dignità non concede che precedenza relativa, su gli altri canonici, e anzi con la limitazione *salvis peculiaribus statutis, seu legitimis consuetudinibus.*

Nè la S. Congregazione ha creduto dovere accedere all'opinione del Vescovo che avrebbe conservata la precedenza al Primicerio a ragione della *decananza* o maggiore anzianità: già questa ragione sarebbe valsa soltanto pel Primicerio *attuale*, e non pel Primicerio in genere; e qui invece si chiedeva una norma generica. Ma prescindendo da ciò, si sarebbe in tal modo presa una disposizione contraria al Codice, che nel c. 478 chiaramente e senza ambiguità sta in favore del parroco anzi anche del vicario curato della cattedrale, mentre nel senso proposto si sarebbe fatta prevalere una decananza e anzianità che il legislatore non ha ritenuto titolo sufficiente di precedenza in confronto col parroco della cattedrale. A legittimare tale contrasto non si sarebbe, nel caso, potuta invocare che la consuetudine: ma si doveva almeno provare che essa fosse, nel caso, almeno centenaria o immemoriale, (c. 5) e ciò non si provava; e anche ciò dato, bisognava dimostrare positivamente, che non era possibile rimuoverla prudentemente: vale a dire, non - si badi bene - che, rimovendola, si sarebbero urtate suscettibilità personali etc. poichè è chiaro che ciò *non praestat impedimentum*, essendo più che bastevole a superarla il dovere di obbedienza che hanno tutti, specie gli ecclesiastici, verso le leggi della Chiesa; ma che rimovendola si poneva un qualche ostacolo, anche semplicemente impediente, al bene delle anime, che la consuetudine favorisse più e meglio del Codice. Non fornendosene alcuna prova, anzi la prova essendo *a priori* esclusa dal fatto stesso che il Vescovo, giudice insindacabile di tale necessità, ricorreva alla S. Congregazione per consiglio circa l'andare o meno contro la pretesa consuetudine (1), ben a ragione gli E.mi Padri non ne hanno tenuto conto, risolvendo come sopra.

(1) Cfr. la nostra nota a p. 60 del vol. XXXIII (1921) che viene autorevolmente confermata da questa decisione, in cui si chiama già *stile* della S. Congregazione, risolvere contro la consuetudine i dubbi che i Vescovi propongano circa la opportunità di mantenerla.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa la imposizione degli scapolari [*Comm. pro Religiosis*, 1924, p. 208].

Rescritto. - Beatissime Pater. — Procurator generalis Piae Societatis Missionum ad pedes S. V. provolutus sequentis dubii solutionem humiliter petit.

Decretum S. Officii d. d. 16 decembris 1910 (*Acta Ap. Sed.*, vol. 3°, p. 22) supponit fideles per « regularem ut aiunt impositionem » etiam in posterum scapularibus esse ascribendos et posthac pro scapularibus susceptis deferre posse numisma rite benedictum. Cum plurimi fideles, delaturi postmodum numisma, ab afferendis scapularibus, quibus post actum benedictionis nullatenus indigebunt, soleant abstinere, sacerdos in casibus ordinariis iuxta decretum S. Congregationis Indulgentiarum d. d. 18 augusti 1868 ad 1 (Decreta Auth. S. Congr. Indulgent., n. 421) unum idemque scapulare benedictum pluribus imponit.

Aliquibus vero sacerdotibus ex indulto apostolico licet omittere scapularium impositionem « cum sacrae missiones habeantur vel magna sit fidelium frequentia ». Quaeritur, utrum sacerdos in casu pronuntiare debeat integram formulam benedictionis et impositionis ac receptionis, nullo adhibito scapulari, an saltem ipse debeat prae se habere scapulare, supra quod formulam benedictionis, si nondum fuerit benedictum, et impositionis ac receptionis proferat, benedicturus postea numismata allata.

Et Deus etc.

Die 4 maii 1923. — Attentis noviter deductis et Rescripto n. 4528 Secretariae Status ab E.mo D.no Card. Gasparri signato ex Audientia Ss.mi diei 22 martii 1920, circa interpretationem clausulae: « omittendo scapularium impositionem », eam, iuxta alias similes concessiones a Sacra Rituum Congregatione ex Audientia Ss.mi factas, ita esse intelligendam, ut omissio fiat ex parte sacerdotis, non autem ex parte recipientis seu ascripti sibi imponentis scapularia vel singuli propria vel singuli communia scapularia quae ab uno traduntur alteri et sic successive.

L. ✠ S.

Alexander Verde, S. R. C. *Secretarius.*
Philippus di Fava, *Substitutus.*

ANNOTAZIONI

Commutato nel 1910 l'obbligo di portare lo scapolare di lana in quello di portare una congrua medaglia, fu però tenuto fermo che, nell'atto di iscriversi alle rispettive confraternite, si facesse sui singoli aspiranti la imposizione di vero scapolare di lana benedetto (ne furono esentati [22 marzo 1912] solo i militari, che possono anche nell' atto di ascrizione ricevere l'imposizione della medaglia, da benedirsi prima secondo la formola della confraternita). Era però fin dal 1868 stato concesso che un solo scapolare prima benedetto, potesse servire per la ascrizione di molti fedeli. Quindi per le ascrizioni dei fedeli alle confraternite, deve usarsi sempre lo scapolare benedetto, che il sacerdote deve imporre ai singoli fedeli, in guisa che uno degli abitini sia nel petto e l'altro dietro le spalle. Non pochi sacerdoti specie religiosi ottennero la facoltà accennata nel rescritto, di « omettere la imposizione » quando i fedeli sono molti, p. es. alla predica di missione, il che alcuni interpretavano in pratica così : Facevano recare dai fedeli, ciascuno la propria medaglia, col cordoncino o catenella in guisa da potersi subito porsi al collo ; il sacerdote, dal pergamo o altrove, prendeva uno scapolare di lana, su di esso pronunziava la formola di benedizione, quindi, invitando i fedeli a porsi al collo la medaglia pronunziava la formola di imposizione in plurale. Proposto il dubbio se ciò era lecito, la S. C. dei Riti risponde *negativamente.* Ossia è necessario anche in questo caso di indulto, che l'imposizione si faccia con lo scapolare benedetto. Se ciascuno porta il suo, si benedicano collettivamente, e si distribuiscano ai fedeli, che lo pongano al collo, « singuli singula »: se no, l'unico benedetto, si dia ai fedeli che se lo passino l' uno all'altro per metterlo al collo successivamente. Vale a dire, come bene osserva la S. Congreg., la formola « omittendo scapularium impositionem » riguarda il sacerdote, non i fedeli. S'intende da sè che una volta ricevuto lo scapolare benedetto, si può subito sostituire con la medaglia, e questa successivamente con altre, senza che occorra nuova benedizione o imposizione.

II.

Approvazione di una formula di benedizione pei sismografi [*Razón y Fé*, 1924, p. 270].

Formola. - Benedictio seismographi:

℣ Adjutorium nostrum in nomine Domine.
℟ Qui fecit caelum et terram.
℣ Dominus vobiscum.
℟ Et cum spiritu tuo.
Oremus.

Oratio. - Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terram et facis eam tremere, hoc seismographon tua bene ✠ dictione perfunde: et praesta

ut signa terrae trementis in ipso congruenter adnotentur, et ad utilitatem plebis tuae atque ad majorem tui nominis gloriam promovendam recte intelligantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Virgo Maria Dolorosissima, esto nobis propitia et intercede pro nobis.

Sancte Emigdi, ora pro nobis, et in nomine Jesu Christi Nazareni defende nos, et hoc seismographon ab impetu terrae motus.

Et aspergat seismographon aqua benedicta.

Rescritto. - Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI supradescriptam formulam benedictionis seismographi adprobare dignatus est, eamque Appendici Ritualis Romani proxime futurae editionis inseri mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 februarii 1924.

A. Card. Vico Ep. Portuen., *Praef.*
Alexander Verde *S. R. C., Secretarius.*

III.

Approvazione delle formole per la benedizione di una biblioteca e di un archivio.

Formola. - Benedictio Bibliothecae:

℣ Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟ Qui fecit caelum et terram.
℣ Dominus vobiscum.
℟ Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus scientiarum Dominus, bene ✠ dictionem tuam super hanc bibliothecam benignus infunde ; ut ipsa ab incendiis aliisque periculis tuta consistat et in dies congruenter augeatur, et omnes qui vel officii vel studiorum ratione huc conveniunt, in divinarum humanarumque rerum scientia tuique pariter dilectione proficiant. Per Christum Dominum nostrum.

Et aspergatur aqua benedicta.

Benedictio Archivi:

℣ Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟ Qui fecit caelum et terram.
℣ Dominus vobiscum.
℟ Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus veritatis et justitiae amator, super hoc archivum, rerum gestarum documentis juriumque instrumentis a temporum hominumque injuria servandis constructum bene✠dictionem tuam benignus infunde ut ab incendiis aliisque periculis tutum consistat, et omnes qui huc studiorum ratione conveniunt veritati et justitiae hauriendae fideliter incumbant in tuique dilectione proficiant. Per Christum Dominum nostrum.

Et aspergatur aqua benedicta.

Rescritto. - Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI suprascriptos ritus et formulas benedictionis bibliothecæ et benedictionis archivi approbavit, et Appendici Ritualis Romani inseri et rite adhiberi benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 julii 1924.

A. Card. Vico, Ep. Portuen., *Praef.*
Alexander Verde, *S. R. C. Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Dubbi vari: Circa l'assoluzione generale e l'« ind. toties quoties », che lucrano gli ascritti alla Confraternita della SS. Trinità e quelli del Ss. Rosario. - Inapplicabilità delle indulgenze alle coroncine di vetro, piombo stagno etc. [*Comm. pro relig.* V, 203].

Rescritto. - Beatissime Pater. — Ioannes Hettenkofer, Procurator generalis Piae Societatis Missionum (*vulgo* Pallottini), ad pedes S. V. provolutus, ea quae sequuntur humiliter exponit.

1. Fidelibus scapulari Ss. Trinitatis indutis et in confraternitatem homonymam adlectis conceditur absolutio generalis seu benedictio cum indulgentia plenaria decies in anno. Dubitant autem multi, quis eam impertire valeat et quo tempore. Qua in re, ut omne dubium tollatur humillime petitur, ut indulta, circa similem benedictionem pro tertiariis saecularibus S. Francisci concessa, ad hanc benedictionem, quatenus opus sit, extendantur; ut scilicet, absente privilegiato, a quovis sacerdote ad confessiones audiendas approbato publice impertiri valeat secundum declarationem S. Officii d. d. 15 decembris 1910 (*Acta Ap. Sedis*, vol. 3°, p. 22), et privatim pridie festi post expletam sacramentalem confessionem iuxta Rescriptum S. Congr. Indulgentiarum d. d. 21 iulii 1888 ac denique tam publice quam privatim vel die festo vel intra

septem dies subsequentes iuxta Breve Benedicti XV, fel. rec. d. d. 14 aprilis 1917 (*Acta Ap. Sedis*, vol. 9°, p. 262).

2. Vigore concessionis Pii PP. X d. d. 10 augusti 1904 indulgentiam plenariam toties lucrantur fideles, quoties in festo Ss. Trinitatis visitant ecclesiam vel oratorium publicum Ordinis Ss. Trinitatis vel confraternitatis. Ex responso autem S. Congr. Indulgentiarum d. d. 27 aprilis 1887 ad 8 (*Acta S. Sedis*, vol. 19, pp. 557 sqq.) sodales confraternitatis Ss. Trinitatis acquirere possunt in locis, ubi nulla adest ecclesia neque Ordinis neque confraternitatis Ss. Trinitatis « omnes indulgentias annexas dictarum ecclesiarum visitationi visitando ecclesiam paroecialem » ; citatur vero Breve Pii PP. IX d. d. 30 ianuarii 1872, ex quo et religiosi aliive in clausura viventes propriam ecclesiam visitare valent. Quaeritur, num citatum responsum seu Breve extendatur etiam ad praefatam indulgentiam toties quoties nuncupatam? Et quatenus negative, ut S. V. illud extendere dignetur, supplicatur.

3. Iuxta Summarium Confraternitatis Ss. Rosarii omnes « personae viventes in institutis, ex quibus ad libitum egredi non possunt... omnes indulgentias, pro quibus praescriberetur visitatio cappellae seu ecclesiae confraternitatis - dummodo huic rite ascripti sint - lucrari possunt visitando propriam ipsorum ecclesiam seu cappellam sive oratorium » (S. C. Indulg., 11 augusti 1871; 8 februarii 1874).

Respiciuntne verba tam generalia etiam indulgentiam toties quoties lucrandam die festo Ss. Rosarii a visitantibus effigiem B. Mariae V. in ecclesia expositam, ubi confraternitas est canonice erecta?

4. In elencho Indulgentiarum Apostolicarum edito die 5 septembris 1914 (*Acta Ap. Sedis*, vol. 6°, p. 503) legebatur Monitum 3 sic: « Excluduntur ab apostolicae benedictionis concessione imagines typis exaratae, depictae, itemque cruces, crucifixi, parvae statuae et numismata ex stanno, plumbo aliave ex materia fragili seu consumptibili confecta ». Rosaria igitur seu coronae hoc vetito minime comprehendebantur, quod ceterum S. Congr. Indulgentiarum d. 29 februarii 1820 ad 1 et 2 ac d. 22 martii 1839 ad 2 (Decreta auth. S. Congr. Indulgentiarum, n. 249 et 271) expresse declaravit. Verum in elencho novissime edito die 17 februarii 1922 (*Acta Ap. Sedis*, vol. 14°, p. 143) monitum primum, referens vetus monitum tertium, obscurum evasit, cum in genere excludantur obiecta pia ex materia vetita, ita ut videantur excludi rosaria quoque et coronae ex stanno similive materia confecta. Estne recta interpretatio, quae tenet huiusmodi rosaria et coronas nihilominus, ut prius, admitti ad apostolicam benedictionem atque ad aliarum indulgentiarum concessionem?

Et Deus etc.

Die 20 novembris 1923. - Sacra Paenitentiaria Ap. ad proposita dubia sic respondit:

Ad 1. Satis provisum per Rescriptum datum hoc ipso die ad preces Rev.mi P. Procuratoris generalis Ordinis Ss. Trinitatis (1).

Ad 2. Concessio facta Rescripto 10 augusti 1904 valet tantum pro ecclesiis et oratoriis publicis, de quibus mentio expressa fit in ea, neque expedit, ut extendatur ad alia, prout postulatur.

Ad 3. Negative.

Ad 4. Negative, id est: Stetur terminis documenti de indulgentiis apostolicis d. d. 17 februarii 1922. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

ANNOTAZIONI

Riguardo all'assoluzione generale di cui al n. 1, si osserverà che il rescritto *non* concede tutto quello che si domandava nelle preci: infatti esclude quanto si chiedeva per la assoluzione *pubblica*; anzi la stessa assoluzione da darsi *privatamente* esclude i luoghi ove sia presente un sacerdote « ad praedictam absolutionem rite impertiendam delegati a Superioribus Ordine »; non potendosi supporre che con ciò vogliano obbligarsi gli ascritti a confessarsi da determinati sacerdoti per ricevere da loro tale assoluzione generale, dovrà intendersi che il confratello potrà ricevere in confessione tale assoluzione da qualsiasi confessore, quando non abbia luogo la assoluzione generale *pubblica* per la relativa festa: la quale potrà darsi solo dai sacerdoti come sopra delegati; e son tali tutti coloro che hanno ottenuto (anche in via generale, p. es. gli ascritti all'Unione Missionaria del Clero) la facoltà di benedire e imporre lo scapolare della SS. Trinità; nel resto pare concesso quanto si usa nell' assoluzione generale dei terziari francescani, forse anche la formola breve « Auctoritate a Ss. Pontificibus mihi concessa omnium peccatorum « tuorum plenariam indulgentiam tibi impertior. In nomine Patris ✠ etc. ».

Circa il 2° e 3° dubbio le disposizioni sono chiare e non occorre commento: è utile però rilevare che le indulgenze *toties quoties* non possono lucrarsi, senza concessione speciale, che nelle chiese indicate, anche dai religiosi che non possono uscire liberamente. Le altre invece possono da loro lucrarsi anche visitando la chiesa della propria parrocchia, o l'oratorio semipubblico della propria casa.

(1) Eccone la parte dispositiva:

« In locis ubique terrarum positis, ubi desunt sacerdotes ad praedictam absolutionem rite impertiendam delegati a Superioribus Ordinis Ss. Trinitatis, quicumque sacerdos ad sacramentales confessiones audiendas approbatus, eandem impertire valeat absolutionem privatim, etiam pridie festi, post expletam sacramentalem admissorum confessionem, iuxta rescriptum Congr. Indulgentiarum die 21 mensis iulii anni 1888 datum; ac denique, privatim semper, vel die festo, vel intra septem dies continuos immediate subsequentes iuxta apostolicas litteras a Decessore nostro rec. me. Benedicto PP. XV sub anulo Piscatoris die 14 mensis aprilis 1917 obsignatas.

« Contrariis non obstantibus regula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque quibuscumque ».

L. ✠ S.

Alexander Verde, S. R. C., *Secretarius.*
Philippus di Fava, *Substitutus.*

Importante per la prassi è la risposta al IV dubbio: si ritenga dunque che dopo il 23 aprile 1922 alle corone o rosari di *vetro*, stagno o piombo e simile materia fragile o consuntibile, non potevano ne possono applicarsi le indulgenze. Le corone debbono essere di argento, acciaio, rame, ferro, legno duro, avorio, osso, corallo, madreperla, ambra, marmo o alabastro e simili composizioni ben solide e durevoli.

Segreteria di Stato.

Istituzione in Roma di una Commissione centrale di arte sacra, per la conservazione del patrimonio artistico delle chiese.

Circolare. - Ill.mo e Rev.mo Signore. — La lieta accoglienza ottenuta e gli ottimi risultati già conseguiti dalla lettera circolare inviata lo scorso anno da questa Segreteria di Stato di Sua Santità ai Rev.mi Vescovi d'Italia per la conservazione e il buon uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, hanno determinato il Santo Padre ad integrare il Suo programma, allora appena accennato, per la fedele custodia e protezione di tutto il vasto patrimonio di civiltà letteraria ed artistica che, accumulato dalla fede cristiana di molti secoli è divenuto legittima proprietà della Chiesa che prima lo ha ispirato. Oltre ai codici, alle antiche carte, agli incunaboli e stampati preziosi delle biblioteche ed archivi, pei quali già sono state emanate disposizioni in proposito, trattasi ora della intelligente tutela di tutto il rimanente tesoro, che è come la veste esteriore e la forma materiale della vita soprannaturale della Chiesa, edifici sacri, suppellettili liturgiche, calici e reliquiari, paramenti cultuali e quadri. In questo corredo materiale la Chiesa ha impresso come un riflesso della propria bellezza spirituale; così che quanto attraverso i secoli in qualsiasi modo le appartenne, tutto per essa acquistò leggiadria e nobiltà d'arte.

La storia di questo patrimonio, specialmente qui in Italia, è nota. Vicende varie e non sempre legittime hanno fatto sì che tanti oggetti nati, per così dire, in chiesa e destinati di lor natura al culto, con danno stesso del senso dell'arte, oggi sono passati invece alle sale delle pubbliche gallerie di arte e d'antichità. Resta tuttavia affidata alla cura del clero una parte ancor cospicua di questo patrimonio, il quale viene anzi sempre aumentando, in grazia delle nuove opere che si vanno costruendo ed aggiungendo alle antiche. Di qui la convenienza o, meglio ancora, la necessità che gli ecclesiastici, pur senza pretendere di sostituirsi agli artisti di professione, abbiano una sufficiente cultura artistica ed uno squisito gusto del bello, per apprezzare con sicuro criterio le opere esistenti, e per bene regolarsi nelle nuove costruzioni, negli

ingrandimenti, nella decorazione, nel commettere nuovi lavori, nel fare nuovi acquisti, ecc.

A tale intento la Santa Sede, che già negli scorsi anni promosse nei Seminari corsi speciali di Storia d'Arte Cristiana, suggerendo all'uopo agli Ordinari l'istituzione di Musei diocesani e di Commissioni locali per la miglior tutela dei monumenti e degli oggetti artistici di carattere religioso, vuole ora dare a queste provvide istituzioni un fondamento più stabile e sicuro.

1. È istituita pertanto in Roma, presso la Segreteria di Stato di Sua Santità, una speciale Commissione Centrale per l'Arte Sacra in tutta l'Italia. Essa sarà composta d'un Presidente, d'un Segretario e d'un gruppo di membri consulenti, sì ecclesiastici che laici, scelti dalla Santa Sede, residenti in Roma ed esperti nelle discipline attinenti alle scienze liturgiche ed alle arti belle. Nel suo seno poi è costituita una Giunta Direttiva, della quale fanno parte il Presidente, il Segretario ed alcuni membri più autorevoli e competenti.

2. La Commissione Centrale ha lo scopo di mantener desto ed operoso dappertutto, specialmente in seno alle Commissioni Diocesane, il senso dell'Arte cristiana e lo zelo intelligente e devoto per la conservazione e l'incremento del patrimonio artistico della Chiesa.

3. A tale scopo, la Pontificia Commissione Centrale rivolge l'azione propria *di direzione, d'ispezione e di propaganda*; essa inoltre *coordina ed aiuta* l'azione delle Commissioni Diocesane e Regionali, ispirandosi in ogni cosa alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico o agli eventuali ordini della Santa Sede.

4. A cura dei Reverendissimi Ordinari, in ciascuna Diocesi dovranno essere quanto prima istituite - ove ancora non lo siano - delle Commissioni diocesane, o - se sembri meglio - regionali per l'arte sacra, col medesimo scopo della Commissione Centrale. Esse saranno come l'organo dell'attività episcopale in questo nobilissimo campo e faranno capo, per tutte le incombenze opportune, alla Pontificia Commissione Centrale.

Sarà quindi particolar còmpito di queste Commissioni locali di procurare:

a) la compilazione degli inventari degli oggetti d'arte;

b) la formazione e l'ordinamento dei Musei diocesani;

c) l'esame dei disegni dei nuovi edifizi, ampliamenti, decorazioni, restauri, ecc.;

d) il promuovere, mediante libri, conferenze, lezioni, ecc., il gusto e la cultura artistica nella diocesi e nella regione, massime in quelle persone che per l'ufficio, come i Fabbricieri, per le condizioni di fortuna o per altre qualità personali possono più utilmente concorrere alla buona causa dell'arte religiosa; e il procurare con opportuni espedienti

(per es. Società degli Amici dell'arte) di raccogliere, anche per mezzo di tenui offerte, mezzi necessari per supplire alle insufficienti entrate rimaste alle Chiese.

5. Queste Commissioni, diocesane o regionali, sono le naturali corrispondenti della Pontificia Commissione Centrale, alla quale quindi riferiranno ogni anno sull'opera da loro svolta e sui risultati ottenuti. Comunicheranno anzitutto copia degli inventari, e ad essa si rivolgeranno per consultarsi circa le opere più importanti, nei dubbi e nelle difficoltà più gravi occorrenti.

Queste nuove disposizioni della Santa Sede in materia d'Arte Cristiana sono dirette al nobilissimo scopo di continuare nella Chiesa, specialmente in Italia, quella magnifica tradizione di favore e protezione che essa ha sempre accordato alle arti belle.

In questa nobile ed ardua missione essa fa tuttavia appello e confida largamente nell' opera dell'intero Episcopato Italiano, affinchè, mediante la coscienziosa esecuzione delle norme sopra indicate, anche ai dì nostri sulla fronte della Chiesa continui a brillare sempre più fulgida quella aureola gloriosa di cui il suo divin Fondatore la volle ricinta, allorchè la fece madre ed ispiratrice munifica di quell'arte che « di Dio quasi è nepote ».

Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima

Dal Vaticano, 1° settembre 1924

di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. GASPARRI.

CONSULTAZIONI

Circa l'obbligo di erigere la confraternita del Ss.mo Sacramento.

È noto il tenore del can. 711 § 2: « Gli Ordinari dei luoghi pro-« curino che si istituiscano in ciascuna parrocchia le confraternite del « Ss.mo Sacramento e della Dottrina cristiana; le quali, una volta le-« gittimamente erette, per ciò stesso son già di diritto aggregate alle « relative Arciconfraternite, erette in Roma dal Cardinal Vicario ». Ora si domanda se, dato - ben s'intende - dall'Ordinario il relativo precetto, sussista l'obbligo di erigere la confraternita del SS. Sacramento anche in quelle parrocchie ove già esistono associazioni e anche

confraternite eucaristiche: p. es. la Pia Unione per la visita quotidiana a Gesù Sacramentato, la confraternita dell'Adorazione notturna, la Pia Associazione dei Paggetti di Gesù in Sacramento, la Pia Unione per l'Adorazione perpetua e per le chiese povere, ecc.

Premettiamo che il can. 711 § 2, anche per quel che riguarda la confraternita del S.smo Sacramento, non è prescrizione nuova. Come si sa, l'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento fu eretta sotto Paolo III nella chiesa di S. Maria sopra Minerva in Roma; e ad essa appunto si riferisce il decreto della S. C. delle Indulg. del 23 aprile 1676 che è codificato nel canone: « Congregatio..... *optans summopere Ss.mi* « *Sacramenti venerationem et cultum in dies magis augeri et ob eam* « *causam huiusmodi Societatem in omnibus ecclesiis parochialibus* « *erigi*..... decernit et declarat, iuxta easdem Pauli III constitutiones, « confraternitates omnes et singulas Ss.mi Corporis Christi, ubique ter- « rarum hactenus, Apostolica vel ordinaria auctoritate erectas aut posthac « erigendas, absque nova aut peculiari alia concessione, communica- « tione vel aggregatione, fore et esse debere participes quorumcun- « que privilegiorum, concessionum, indulgentiarum, facultatum, gra- « tiarum, indultorum ab eodem Paulo V (*sic*) Archiconfraternitati Ss.mi « Sacramenti de Minerva, etc. ».

Per intendere il valore di queste parole basta rifarsi alla regola generale confermata nel Codice al can. 721, § 1°: che per l'aggregazione v'è uopo di un atto positivo (c. 723) mercè il quale una pia associazione viene aggregata a un'altra, che ne abbia facoltà dalla S. Sede: *Nulla associatio potest sine apostolico indulto alias sibi iuridice aggregare.* Il precedente rescritto e il can. 711 § 2 che ne fa legge, contiene una eccezione a tal regola generale in favore delle suddette Confraternite del Ss.mo Sacramento e della Dottrina cristiana, conferendo loro una posizione affatto privilegiata, anche di fronte ad altre confraternite eucaristiche. Queste infatti, se erette in Primarie, per lo più ottengono dalla S. Sede la mera facoltà di aggregare con atto positivo « alias quas- « cumque sodalitates eiusdem *nominis atque instituti* ubique terrarum « erectas seu in posterum erigendas, *servata tamen forma* constit. « Clementis PP. VIII, aliisque apostolicis ordinationibus desuper edi- « tis » (c. 721 § 2°) (1). Al contrario per le due Arciconfraternite indicate nel can. 711 § 2 l'aggregazione segue pel fatto stesso della legittima erezione « absque *nova aut peculiari alia*... aggregatione » com'era detto nel decreto del 1676.

Pertanto risulta evidente che le associazioni eucaristiche di cui è parola nel quesito, anche se erette in arciconfraternite con facoltà

(1) Oggi forse si dirà: « servata forma can. 723 Codicis ».

di aggregare, non possono confondersi con l'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento o del Ss.mo Corpo di Cristo, che ha sede nella Minerva in Roma; distinguendosene sempre per quella nota caratteristica che il can. 711 § 2 ritiene, della aggregazione *ipso iure*, che esse non hanno.

Molto più ciò dovrà dirsi delle altre pie associazioni che non sono confraternite, poichè il Codice parla solo di *confraternite*, le quali specificamente si distinguono dalle pie unioni, pie società, ecc. Che il Codice qui ne parli in senso esclusivo, si rileva anche dal confronto col § 1 del medesimo can. 711, ove sono menzionate disgiuntivamente le *confraternitates vel piae uniones:* in genere, infatti, quando il Codice vuole comprendere anche le altre pie associazioni che non sono confraternite, lo dice sempre espressamente: nel can. 711 § 2 invece studiosamente le tace, quindi non le comprende affatto. E ciò anche per un'altra ragione: in quanto nel can. 711 § 2 si parla di canonica erezione: *legitime erecta*; il che è specifico delle confraternite a differenza delle pie unioni, come si scorge nel can. 708: « Le con- « fraternite non possono costituirsi che per formale decreto di *erezione*; « invece per le pie unioni basta l'*approvazione* dell'Ordinario, mediante « la quale esse, *pur non essendo persone morali*, sono capaci di ottenere « grazie spirituali, specialmente indulgenze ». Dunque è una differenza specifica tra confraternite e pie unioni questa, che le confraternite richiedono il decreto d'erezione della competente autorità in virtù del quale esse acquistano *personalità giuridica* ed hanno quindi esistenza indipendente dai singoli membri; per le pie unioni basta l'approvazione del Superiore, per cui non raggiungono personalità giuridica « licet morales personae non sint » (can. 708); *imo forte* - osserva il Wernz, II, tit. XV, n. 704 - *nituntur pia voluntate fidelium*. L'aver quindi nella parrocchia una *Pia Unione*, eucaristica, none sime, nel caso, dal *dovere* di istituirvi la *confraternita* del Ss.mo Sacramento, per doppio titolo: 1°) perchè non è una confraternita; 2°) perchè non è aggregata o aggregabile *ipso iure* alla Romana di S. M. della Minerva.

Se si tratta di una confraternita eucaristica eretta nella parrocchia, essa certamente sarà o aggregabile all'Arciconfraternita relativa, p. es. a quella dell' Adorazione notturna, o dell'Adorazione riparatrice in Roma: e all'uopo dovrà ottenere un diploma di aggregazione da questa. Ma non sarà anche, *ipso iure*, aggregata alla Romana, del SS.mo Sacramento, di S. M. sopra Minerva?

Per rispondere a questa *ratio dubitandi*, basta ricorrere al canone 721 § 2: « L'Arciconfraternita... può aggregarsi soltanto le confraternite che siano del medesimo *titolo e fine*, se non altro conceda l'indulto apostolico ». A tale legge, per quanto sappiamo, non è sottratta l'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento o del Ss.mo Corpo di Cristo che ha sede in S. M. sopra Minerva in Roma: ad essa son

dunque aggregate *ipso iure* le sole confraternite parrocchiali del medesimo *titolo e fine*. La differenza del titolo è a tutta prima evidente, e non saranno certo le confraternite eucaristiche di cui si tratta a negarla, mentre molte volte hanno, per costituirsi, dovuto rivendicare strenuamente appunto tale differenza. Quanto al fine, quello della Romana è « l'onorifica custodia del Ss.mo Sacramento nel Tabernacolo « e il decente accompagnamento quando vien portato agli infermi », un fine ch'è ad evidenza parrocchialmente (ci si passi la parola) necessario, donde appunto l'invito ad istituirla in ogni parrocchia. Le altre confraternite hanno invece un fine più specializzato, anche, se si vuole, più delicato e meno massiccio, per cui, mentre è lodevolissimo istituirle tra persone pie, non sono però strettamente necessarie nella parrocchia, nè possono, come a quella, invitarvisi indistintamente *tutti* i parrocchiani. Che se si dica il fine prossimo e particolare, supporre già il fine remoto o generale, come tutte le Congregazioni Religiose nel tendere al fine loro proprio suppongono quello remoto e comune della santificazione dei loro membri mediante i tre voti, si potrà sempre rispondere che appunto dal fine prossimo e particolare, e non già dal generale, si desume la *distinzione* tra le singole associazioni.

Se poi si suppone che la confraternita parrocchiale sia già aggregata alla Arciconfraternita del proprio titolo, sorge altro perentorio ostacolo per l'aggregazione *ipso iure* all'Arciconfraternita Romana di cui parla il Codice, e questo ostacolo viene dal can. 723, 1°, per cui « non può validamente aggregarsi ad una Arciconfraternita una con« fraternita già aggregata ad un'altra ». Deve dunque concludersi, che, dato dall'Ordinario il precetto di istituire la confraternita del Ss.mo Sacramento o del Corpo di Cristo, in quelle parrocchie ove essa non esista ancora, non possono esimersi dall'obbedire quelle parrocchie in cui esistono Pie Unioni e anche *altre* Confraternite eucaristiche. Niente però vieta che alla detta Confraternita del Ss.mo Sacramento possano iscriversi, su loro domanda o consenso, membri di dette Pie Unioni e Confraternite.

Fin qui abbiamo ragionato dal solo punto di visto giuridico; ma anche qualche considerazione di ordine pastorale è stata già toccata, e risulta evidente da quel che abbiamo detto della differenza del *fine* di tali associazioni. Il parroco deve badare *in prima linea* a quel che è di necessità pel suo ministero, cioè a quel che facilita l'adempimento da parte dei fedeli del loro *dovere* cristiano verso il Ss.mo Sacramento « l'onorifica custodia e il decente accompagnamento » e a ciò si riferisce l'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento, che quindi va ovunque istituita, procurando che *tutti* vi diano il nome; ciò non toglie che possa e debba anche curare, e con grande amore, le ulteriori effusioni della pietà cristiana, le quali nessuno dirà *non doverose* e

non necessarie, per corrispondere alle infinite finezze dell'amore di quel Cuore che ci ha donata l'Eucaristia; ma ben sappiamo che il dovere dei singoli, in questo campo, corrisponde alla misura della grazia, che non a tutti vien concessa nella stessa abbondanza. Il parroco qui semini per tutti, ma sorvegli particolarmente il seme caduto *in terram bonam*. Nè attenda, qui, tanto a far *numero*, quanto a fare *scelta* di anime che si penetrino dello spirito particolare della pia associazione, e sieno al possibile *fedeli* a compirne le pratiche. La bella varietà che se ne manifesta nella Chiesa è appunto fatta perchè ognuno vi trovi quel che corrisponde alla condizione particolare della sua pietà e alla particolare misura della grazia divina: *alius sic, alius vero sic.*

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

(Cfr. vol. XXXIV-1922, pag. 309)

Non possiamo esordire sotto più felici auspici questa rassegna, che presentando ai lettori i due volumi testè editi a cura dell'E.mo Card. Gasparri, delle *Fonti del Codice* (1). Infatti, è la pubblicazione di questa Collettanea che deve servire di base alla interpretazione scientifica, cioè storica e razionale, dei canoni del Codice. Chiunque ha tentato fin'ora questa via con la sola scorta delle annotazioni poste a pie' di pagina del Codice dal medesimo E.mo Autore, ha potuto sperimentare a tutta prima le più grandi difficoltà: infatti non poche delle fonti ivi citate sono ancora inedite (specie per quel che si riferisce alla Congregazione dei Vescovi e Regolari), e moltissime di difficile consultazione. Per aver tutte presenti anche le sole edite occorrerebbe una enorme biblioteca, che comprendesse, fra l'altro, oltre il Bollario e le sue continuazioni, i Concilii, le Collettanee – tra le quali tutto il *Thesaurus* della S. C. del Concilio – e una quantità inverosimile di opere canoniche specialmente antiche, le quali ci conservano decisioni e risoluzioni che ora non esistono più se non nei documenti originali, quali il *Liber decretorum S. C. Concilii* (Cfr. p. es. Barbosa, Fagnano, Zamboni, Pallottini etc.). Era dunque necessario raccogliere da tale enorme massa tutto quello che fa di bisogno per lo studioso; ma forse tutta la vita d'un uomo che vi si fosse dedicato di proposito non sarebbe bastata all'uopo, e a ogni modo il suo lavoro non avrebbe usufruito di tutte le facilitazioni nè offerte tutte le garanzie che presenta invece l'opera di chi solo può attingere alla raccolta già fatta per la preparazione del Codice.

Il disegno dell'opera prevede cinque volumi, due dedicati ai Concilii e ai Papi, tre alle SS. Congregazioni: ma i due grossi volumi già pubblicati non esauriscono ancora le Costituzioni Pontificie, giungendo solo all'anno 1865. I primi 10 numeri contengono solo estratti dai Concilii generali, in quanto *non* sono già nel *Corpus iuris canonici*, eccetto naturalmente il Tridentino, e più che altro dalle sess. III e IV del Conc. Vaticano. Seguono ben 533 Costituzioni di Papi, in ordine cronologico, di cui la prima trentina (da S. Clemente I, a Martino V) quasi sempre *in excerpto*, tutte le altre *in extenso*. Si

(1) *Codicis iuris canonici Fontes*, cura E.mi Petri card. Gasparri editi Vol. I. Concilia Generalia–Romani Pontifices usque ad a. 1745. Vol. II. RR. Pontifices a. 1746-1865. Typis polyglottis Vaticanis, 1923. 8° gr. p. XVI-954; XII-1012. Ogni vol. L. 45 (franco L. 48). Sottoscrizione per tutti i cinque volumi L. 210 (estero fr. 250) anticipate.

dà naturalmente il solo testo, senza neppure l'indicazione dell'argomento, nè alcun richiamo dei canoni cui si riferiscono: anzi il lettore che volesse trovare il fatto suo ad aperta di libro, con la sola scorta del titolo corrente *Romani Pontifices*, non ne verrebbe facilmente a capo senza sfogliare parecchie pagine avanti o indietro, per trovare, con l'inizio della costituzione, il Papa e la data cui si riferisce: quindi ci pare pratico suggerire a chi vuol servirsene, di cercare prima, nell'indice, posto in capo a ogni volume, il Pontefice e il documento che desidera leggere com'è indicato nelle note del Codice, e avrà subito la pagina relativa. Anche dal semplice indice potrebbero trarsi opportune considerazioni, p. es. su la ampiezza delle basi storiche su cui poggia il Codice, su la proporzione del contributo dei singoli Pontefici alla legislazione canonica. Come emerge, infatti, Benedetto XIV, di cui circa 150 documenti son riportati su quasi 850 pagine! E quale magnifica antologia, sia per la sostanza dell'erudizione e del criterio giuridico, sia per apprendervi la forma dello stile legale e del latino ecclesiastico, viene qui offerta!

Non occorre poi dire che i testi son dati scrupolosamente secondo le migliori edizioni esistenti, con la sola aggiunta della divisione in paragrafi, ove mancasse in origine, e di citazioni esatte e precise dalla Scrittura, dai Padri ecc. anche ove il legislatore non le aveva poste. In tal modo l'E.mo Autore ha aggiunta una non piccola benemerenza per gli studiosi del diritto canonico, alle tante e già grandi che immortaleranno il suo nome.

Col titolo di *Codicis iuris canonici supplementum*, il prof. N. Hilling (1) pubblica in un breve fascicolo le istruzioni e leggi esecutorie che sono state già emanate in applicazione del Codice, distribuendole in 9 paragrafi, come segue: Su l'interpretazione del Codice; sui Seminari; sui doveri dei chierici; su le facoltà dei Legati e Ordinari; su le relazioni di stato delle diocesi e istituti; sui religiosi; su la SS. Eucaristia; sul matrimonio; sul catechismo. L'A. si è attenuto alla sola legislazione, omettendo quanto riguarda l'interpretazione, cioè le risposte della Commissione, e le risoluzioni delle Ss. Congregazioni (il sottotitolo dell'opuscolo non corrisponde dunque alla contenenza). Perciò, tenuto conto del suo scopo, la breve raccolta può dirsi ben fatta, tanto più ch'egli non omette di citare le disposizioni che le nuove norme sostituiscono, nè gli scrittori, che han già illustrato il loro argomento, e, quel che più importa, di corredarle d'un copioso ordine analitico: altre note illustrative però *desiderantur*.

Dobbiamo segnalare una nuova edizione, la terza, della parafrasi tedesca del Codice, fatta da Monsignor Perathoner, di cui abbiamo già indicato i pregi. È certo la migliore parafrasi che conosciamo, redatta con grande intuito di praticità e forse gioverebbe, in mancanza di traduzioni autorizzate dal Codice, specie pei laici, che alcuno s'accingesse al facile lavoro di tradurla in italiano. Questa terza edizione è riuscita anche meglio delle precedenti, avendo l'A. potuto utilizzare molte interpretazioni autentiche e discussioni dottrinali, che si riflettono nelle copiose annotazioni: inoltre i confronti col diritto anteriore sono più frequenti e ben condotti: alcuni capitoli, come quello del matrimonio (p. 290) hanno, in corsivo, delle eccellenti introduzioni a complemento della dottrina; e anche i confronti coi codici civili sono aumentati; specialmente le note del terzo libro dimostrano l'efficacia delle nuove cure dedicatevi dal ch.mo Autore.

Fedele sempre al suo metodo, che abbiam già più volte segnalato - e di cui non ridiremo ora i pregi e i difetti - il P. Blat, proseguendo il suo *Commentarium textus* ci dà la restante parte del *De Rebus*, (eccetto cioè i Sacramenti e Sacramentali già trattati) e il quinto libro, *de delictis et poenis* (1), con cui sembra forse com-

(1) *Codices Iuris Canonici Supplementum*. Praecipua acta Summorum Pontificum et SS. Congregationum Codicem Iuris Canonici illustrantia collegit, digessit, notis instruxit NicolausHilling. - Friburgi Brisg. (Germania) 1925. apud Ios. Waibel bibliopolam. In-12 p. VIII-216 Marchi in oro (GM) 4.

(1) *Commentarius textus Codicis Iuris Canonici*, liber III *de Rebus*, partes II-IV. Auctore Alberto Blat, O. P. Romae, Collegio Angelico (via S. Vitale 15). In-8° gr. p. 608. L. 24. - Liber V, de delictis et poenis, ib. 1924 in-8° gr. di p. 330 L. 16.

piuta l'opera sua, se, come crediamo, al IV libro provvede il suo collega P. Noval. Ed è già questo un grande vantaggio, di avere cioè tutto il Commento del Codice interamente dettato da una stessa mano, con sempre uguale metodo; mentre altri commentari tendono ancora faticosamente alla loro fine. Sorprenderà certamente a prima vista la proporzione troppo piccola, data al V libro del Codice, che è bensì breve, ma di contenuto sì ricco da prestarsi a copiosissimi sviluppi dottrinali; ma – oltre al fatto che molti canoni penali erano stati già studiati dal Blat nel commento al II e al III libro – anche in ciò si rivela il solido intento dell'Autore di commentare il testo, non di esporre e sviluppare la dottrina del Codice, per la quale l'A. stesso, nelle prefazioni, rinvia ad altri scrittori. Basterebbe del resto confrontare anche la sola pag. 78 con quello che poco fa, noi stessi scrivevamo circa il termine di « delitto occulto ». Noi riconosciamo ad ogni modo che questo lavoro di interpretazione letterale (ma precisa e ben fondata) del P. Blat, deve servire di base allo studio del Codice, bene intendendo che tale studio vada poi approfondito e integrato con l'indagine storica e razionale: solo vorremmo, come abbiam detto altre volte, più limpida chiarezza di dettato e uguaglianza di stile.

La guida più eccellente per tale approfondito studio storico e razionale del diritto canonico, era tuttora, senza contrasto, la classica opera del P. Wernz sul Diritto delle decretali: anche nella forma in cui l'aveva lasciata il compianto Autore, essa prestava e presterà sempre, in questo riguardo, i più segnalati servigi, essendo compilata non solo con profondità e genialità scolastica, ma con criteri assolutamente moderni specie quanto all'apparato scientifico. Molto più potrà dirsi ciò nel nuovo aspetto di *Ius Canonicum*, in cui ha cominciato a presentarla il P. Vidal, e di cui abbiamo un eccellente saggio nel volume testè edito su le *Persone* (1). Questi, prefissosi la lodevolissima norma di conservare il più possibile del testo del P. Wernz, non ha dovuto soverchio faticare per adattarne l'ordine al Codice, tanto più che, per motivi abbondantemente esposti a p. 160, ma che non finiscono di persuaderci, ha creduto dover conservare qui la trattazione del *de beneficiis*, invece di trasferirla al diritto reale. Ma il lavoro di aggiornamento era veramente enorme: alla copiosa letteratura citata dal Wernz e alla enarrazione storica enucleatane, doveva molto aggiungersi secondo i nuovi studi (p. es. su la storia dei privilegi del foro e dell'immunità); l'allegazione delle fonti doveva essere controllata (spesso con poco profitto) con le annotazioni del Codice; il nuovo diritto doveva essere sovente esposto e studiato di sana pianta, tenendo conto delle discussioni fin qui sollevate e di quelle che lo studio personale poteva rilevare. Quindi il compito del P. Vidal era gravosissimo, ed è già una grande benemerenza l'esservisi sobbarcato: non è meraviglia se in alcuni punti la difficoltà abbia soverchiato ogni buona volontà, come in quel che riguarda la parrocchia e le rettorie, ristretto appena in una quarantina di pagine, mentre la praticità dell'argomento e le molte novità indotte richiedevano certo di più, data la mole del volume. Ma viceversa i contributi originali che il Vidal arreca all'opera del Wernz sono molteplici e considerevoli, e sovente, specie pel pregio della chiarezza, la vincono. Così è veramente esemplare lo studio dedicato, nei nn. 380 e ss., al can. 209 circa la giurisdizione supplita nel caso di errore comune e di dubbio positivo; al n. 709 ss., circa la costituzione del vicario capitolare, etc. Ben più dovremmo e vorremmo dire e citare, perchè questo cenno potesse dare un'idea adeguata al grande merito del lavoro; ma esso già basta a farci concepire il più vivo desiderio di vederne l'auspicata prosecuzione, che sarà tra le più degne prestazioni compiute sinora verso la grande opera della nuova codificazione.

(1) *Ius canonicum* autore F. X. Wernz S. I. ad normam Codicis exactum opera P. Petri Vidal S. I. T. II. Cod. lib. II, *de Personis*. Romae, Univ. Gregoriana, 1993. In-8° gr. 810. L. 45. Sia permesso osservare che al sottotitolo deve aggiungersi: Pars I. De clericis. Infatti la parte II e la III del libro II, attinenti ai religiosi e ai laici, son rimandate ad altro volume.

I due volumetti che D. G. Cocchi dei Signori della Missione, presenta in prosecuzione del suo succinto ma egregio *Commentarium* (1), coincidono col volume già accennato del P. Blat, spiegando anch'essi le cinque parti del terzo libro, che seguono alla prima. L'argomento abbraccia quasi tutto il diritto amministrativo della Chiesa, e comprende gran parte della teologia pastorale, offrendo quindi, oltre che per la scuola, grandissimo interesse per la pratica specie parrocchiale. Perciò giustamente l'A. gli ha dedicato una accuratezza, se possibile, anche maggiore che alle altre parti del Codice: noi l'abbiamo letto quasi tutto con molto piacere, anche in quei pochi luoghi dove sembra, e con molta decisione, contraddirci (p. es. a p. 120 del vol. 5°, ove negasi la nostra interpretazione del c. 1233 circa l'ammissione delle bandiere in Chiesa, punto che ormai è stato autenticamente corretto dalla stessa S. C. dei Riti); mentre quasi ovunque vediamo da lui valorizzata anche la modesta opera del nostro *Monitore*. Sarebbe però opportuno che le risoluzioni delle SS. Congreg. che noi riportiamo siano citate come tali, e non semplicemente come cosa nostra (p. es. a p. 216 del vol. VI, la nota 2, invece di: *Monitore,* 1922, p. 165, doveva essere, S. C. C. in *Utinen. - Dismembrationis*, 14 ianuarii 1922, apud *Monitore* etc.). Anche l'interpretazione data a p. 418 del vol. VI al can. 1536 dovrebbe concordarsi alla rotale del 16 agosto 1921 (cfr. *Mon.*, 1922, p. 357, s.) che fornisce, nel dibattito, un esempio tipico della necessità di studiare l'evoluzione storica di un istituto giuridico, per ben comprendere le norme che lo reggono, il che ci sembra alquanto trascurato dal Cocchi. Ma questi lievi appunti noi vogliamo servano solo a far rilevare il merito dell'opera sua, che già abbiamo lodata specialmente per la chiarezza e facilità di metodo espositivo, eminentemente pedagogico, e la sodezza della interpretazione fondata su le più recenti decisioni e discussioni: ci è ben caro vedere ormai confermato dalla voce comune questo nostro giudizio.

Col terzo volume si è compita l'egregia *Epitome* dei PP. Vermeersch e Creusen (1) che ci piace mettere piuttosto qui tra i commentari, che tra i compendi, appunto per la copia di interpretazioni e soluzioni originali, che arreca in tutti i punti più discussi e più discutibili del Codice. La redazione del volume è opera del P. Gius. Creusen, che però in tutto ha consultato e seguito il Vermeersch. Il primo *substratum* dell'opera si rivela ancora la *Summa novi iuris* dei medesimi autori, ma quasi non si riconosce più attraverso l'amplissimo sviluppo dato alla esposizione e alla elucidazione dei canoni. In qualche punto secondario non crediamo fondata l'opinione degli egregi autori, come p. es. quando a p. 18 vedono nel c. 1584 una proibizione a che il preside del tribunale riservi a sè la ponenza della causa, quasi non fosse anch'egli *unus ex iudicibus*. Non sembra poi sufficientemente elucidato l'ambiguo can. 1848, in cui, contro quel che fanno supporre gli autori, (n. 215) ci sembra vedere esteso il concetto di contumacia, oltre il *non comparendo* (cfr. il decreto della S. C. dei Sacramenti, circa i processi *super rato*): circa la mancanza di *res iudicata* nelle cause matrimoniali, a p. 102 e 129 poteva meglio elucidarsi la ragione, (*ratio peccati*) e meglio definirsene i limiti quanto agli effetti *mere civiles* secondo la giurisprudenza fissata ormai dalla Rota; neppure conveniamo, e ne abbiamo date le ragioni, su la differenza che si pone tra vecchio e nuovo diritto circa il *crimen occultum* (pag. 111) riflettendo cioè nel c. 1933 il c. 2197, che non riguarda la materia processuale. Ma, come del resto lo comportava la chiarezza speciale dei canoni commentati, questi punti secondari in cui non possiamo convenire, non sono neppure molti, e in genere ci è ben grato renderci interpreti della riconoscenza degli studiosi per l'utilissima guida fornita loro dagli Autori nello stu-

(1) *Commentarium in Codicem iuris canonici ad usum scholarum*. Lib. III de Rebus auct. G. Cocchi, e Congr. Missions p. II et III, 1923. In 12 di p. 260 L. 8: P. III-VI, 1924. In 11 di p. 444 L. 13,50: Torino Marietti.

(1) A. Vermeersch S. J. et J. Creusen S. J. *Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*. T. III Lib. IV et V Codicis. Mechliniae, Dessain, 1923, in 8, XII-398 Fr. 15.

dio della legge canonica. Gli accuratissimi indici che la chiudono, meritano però una menzione e un elogio speciale.

Anche l'opera iniziata dal De Meester, sebbene rechi il modesto nome di *Compendium*, promette di riuscire un ben ampio sussidio per l'interpretazione della legge (1). L'ampia elucidazione delle nozioni, la evoluzione storica, e le prescrizioni del diritto attuale sui singoli istituti giuridici, vengono infatti fornite abbondantemente, pur senza riuscire a un vero e proprio commentario. La bibliografia più recente è bene indicata, e con speciale larghezza vengono riassunte le questioni particolari trattate da monografie o articoli di riviste: sotto questo riguardo, per quanto almeno glie lo permettevano i mezzi a sua disposizione, l'A. ha raggiunto una quasi completezza. Se non fosse il troppo stretto riguardo che l'A. ha per le cose del suo paese, il Belgio, di cui cita continuamente le leggi civili e gli statuti sinodali, potremmo ben volentieri raccomandarne la lettura anche ai nostri: specialmente ben riusciti sono il cap. I nel tit. VIII *de episcopis* (a pagina 141 poteva esser citata la bella pagina di Benedetto XV nella sua lettera al delegato Ap. delle Indie: cfr. *M. E.* 1922, p. 161), il cap. V. *de Capitulis*, e il IX *de parochis*, e il X *de vicariis*, che riescono delle vere e solide monografie. Meno rispondenti all'ampiezza dell'opera, e sovente meno esatta nei particolari, la parte dedicata ai religiosi.

Nella propria e buona forma di *Institutiones* si presenta l'opera del P. Raus Redentorista (2), che vuole fornire una succinta, ma sufficiente esposizione del diritto canonico, a chi usa le note *Institutiones morales alphonsianae* del P. Marc, già pienamente concordate al Codice dal P. Gestermann suo confratello. Sono perciò omesse, secondo l'esempio già dato dal Prümmer, alcune parti più attinenti alla morale, come il *de sacramentis, de temporibus sacris, de cultu divino, de magisterio ecclesiastico*, ma non già il titolo della censura dei libri, nè il libro *de poenis*, neppure quanto alle censure, come neanche il trattato *de legibus*. Vi sono inoltre copiose nozioni di diritto pubblico, di cui, com'è noto, il Codice non si occupa che molto incidentalmente. In massima parte l'opera verge sul I e II libro del Codice, degli altri si ha poco più che uno schema ragionato. Però dobbiamo dire che quello che è dato nel libro, è dato assai bene, con chiarezza e con sufficiente abbondanza di analisi: la sua informazione si rivela assai vasta, non solo dalle copiose note bibliografiche, ma, anche dalla elaborazione che vi fa delle opinioni emesse dai migliori e più recenti canonisti: egli indica sobriamente i punti su cui regna dissenso, senza dare una propria decisione, e si contenta di indicare, con molto giudizio, il *quid agendum in praxi*. Qua e là però alcune correzioni sono da farsi, come al n. 271, nota 2, ove nega che le suore professe di voti biennali nelle religioni di voti solenni siano *moniales*: nemmeno piace la sua soluzione (p. 326) circa la controversia della comunicazione dei privilegi. Troppo spesso poi usa la frase « canon *famosus* », che non è un complimento, secondo le leggi e l'uso del buon latino, che pure il Raus conosce e segue egregiamente!

Le *Institutions canoniques* del Padre Mothon (1) sono state già criticate forse un po' troppo aspramente nella Nouv. rev. théol. 1923, p. 219. In realtà lo stesso modo con cui l'A. le presenta, è poco simpatico: escludere tutto quello che non ha pratica applicazione in Francia, Belgio, Svizzera e Canadà (p. VI) anche le pre-

(1) A. De Meester, *Iuris canonici et iuris canonico-civilis Compendium* olim a RR. De Brabandère et Van Coillie editum: nova editio ad normam Codicis T. I. Ad lib. II tit. 1-6. Brugis, Soc. S. Augustini; 1921 in 4° di p. 326. T. II. lib. II tit. 7-19, ibid. 1923, p. 533.

(2) *Institutiones canonicae* in forma compendii iuxta methodum faciliorem novi Codicis ad usum scholarum in Seminariis et ad usum privatum exaratae a P. J. B. Raus C. SS. R. Lugduni, Vitte, 1924. In 8 XLII-515 L. 27.

(1) R. P. Fr. Joseph Pie Mothon O. P. *Institutions canoniques* à l'usage des Curies épiscopales, du clergé paroissail et des familles religieuses. T. I. *Des personnes*. Paris, Desclée, De Brouwer, 1922 in 8 p. X-920. T. I. *des Sacrements et du culte divin: des delits et des peines*. Ib. 1924, p. XIV-860; T. III. *Formulaire et tables* p. XXVI-852. I tre vol. L. 90.

rogative dei Cardinali « lorsqu'ils sont présents à Rome », escludere tutto quello che ha relazione ai paesi di missione, e inoltre « tout ce qui nous a paru sans utilité pratique, come per ex. tout ce qui concerne le patronat, les abbés *nullius* », e per di più tutto intero il IV libro, è restringersi troppo il campo; spezzettare poi i canoni superstiti a tanta falcidia in una serie di ben 3108 articoli, in forma decretoria, confinando la citazione dei canoni stessi nelle note a pie' di pagina, sembra – per quanto non sia – un voler rifare il Codice più o meno ad arbitrio. Viceversa alcuni *excursus*, per quanto opportuni possano essere, come a p. 479 ss. sul dovere di correzione da parte dei Superiori, non hanno neppur lontanamente lo stile giuridico che l'opera richiede. Tale verbosità è molto più attenuata nel secondo volume, che pel contenuto e per la forma fa incontestabilmente migliore impressione che il primo: il terzo poi contiene una raccolta di 155 formole per gli atti giuridici, in parte desunti dalla prassi di Curia, in parte redatte dall'A. con molto criterio ed esattezza. Nel complesso però l'opera, se contiene del superfluo, ha pure molto di buono, e può assai giovare per la volgarizzazione della legge e per la sua osservanza pratica, cui costantemente mira il pio e dotto autore: un copiosissimo indice analitico (p. 581–856) nel terzo volume, dimostra eloquentemente la ricchezza del suo contenuto: e quasi a ogni voce, corrispondono nel testo nozioni e esplicazioni tanto esatte quanto utili.

Un *manuale* veramente solido, condotto con proprio rigore giuridico e minuta esattezza è quello testè dato dall'EICHMANN agli studenti tedeschi (1). L'aurea regola di spiegare canoni con canoni è adoperata da lui come appena lo permette un'assoluta padronanza della materia, e frequentissimi sono i confronti col diritto comune e le soluzioni proposte nei punti più oscuri: le applicazioni pratiche addotte a modo di esemplificazione sono ben condotte. Manca però, e ci meraviglia, dato il metodo positivo dell'opera, la congrua illustrazione storica degli istituti giuridici. Nel fare questo elogio sommario (dall'entrare in minuti particolari ci dissuade la previsione che purtroppo non molti fra noi ricorreranno all'opera stessa) non intendiamo certo sottoscrivere a tutte le conclusioni dell'A. nei punti particolari p. es. ove definisce come ordinaria la potestà del Vicario Generale esercitata in forza di speciale mandato (p. 174), ove dà la divulgabilità come caratteristica degli impedimenti pubblici (p. 327, cfr. invece c. 1037).

L'opuscolo del sac. P. VITO circa la *precedenza*, restringe in forma schematica molta utile materia, raccogliendola oltre che dalle varie parti del Codice, che indicano esplicitamente la precedenza che spetta alle persone ivi menzionate, alle altre fonti più autorizzate circa le altre persone, che il Codice non contempla (per es. la Cappella Pontificia): inoltre risolve su la scorta della giurisprudenza, specie da numerosi decreti della S. C. dei Riti, le questioni di cui questo campo è feracissimo. Sicchè per la parte *speciale* del suo tema, che è poi la più importante per la pratica, riesce egregiamente: invece per la parte *generale* o fondamentale, che per la dottrina ha maggiore rilievo, ossia, in concreto, nel commento del can. 106, ci sembra piuttosto magro e suscettibile di maggiori sviluppi. Cominciar subito a enunciare: « i principi sui quali si fonda la precedenza sono due: personali ossia proprii, e non personali, ossia di rappresentanza », anche omettendo la difettosa nomenclatura usata, senza dare la nozione, indicare le specie, nè accennar brevemente la storia della precedenza ecclesiastica, e neppure far risaltare la novità, almeno formale, che il can. 106 rappresenta in confronto col diritto anteriore, non può non fare impressione di manchevolezza. Ma ripetiamo che questo appunto è fatto solo nell'interesse della dottrina, e non menoma affatto la utilità pratica dell'opuscolo (1).

Sul vessato argomento del *pallio*

(1) Eduard EICHMANN, *Lehrbuch des Kirchenrechts* auf Grund des *Codex Juris Canonici*, Paderborn, Schöningh, 1923, 8° XXII-752 Marchi (oro) 11.

(1) Sac. avv. Pasquale VITO, *Note canoniche sulla precedenza*, ossia breve commento sui canoni della precedenza. Verona, Cinquetti (via Croce Verde, 6) 1924. In-8° di p. 86. L. 5.

scrive poche pagine, ma ordinate e chiarissime, in forma prettamente scolastica, mons. Trombetta, già noto per altre simili elucubrazioni: la parte canonica e liturgica del suo tema è esposta molto bene, non trascurando alcun particolare, benchè minuto, della preparazione, benedizione, postulazione e imposizione del pallio: vorremmo solo fare osservare che – per quanto abbiamo veduto – nella cerimonia della imposizione non si usa la formola di giuramento indicata a p. 17, ma la semplice professione di fede, a norma del can. 1406 –; anche nell'indice delle chiese vescovili che hanno il pallio per privilegio, è da espungersi il n. 3 « *Annecien* » (Annecy è sede recentissima), erroneo duplicato di *Anicien* (Le Puy); il breve cap. X *de origine pallii*, meriterebbe più larga trattazione, secondo gli studi più recenti del Braun e del Wilpert che l'A. sembra ignorare: v'è, cioè, una *quinta* sentenza che deriva il pallio, come suggerisce anche la sua forma, da una fascia ornamentale del *pallium*, veste usitatissima, fascia che potevano portare sul *pallium* solo alti dignitari (quali sono i laticlavi senatoriali), e che si sarebbe conservata da sola, anche quando la comodità fece dismettere il pesante abito che essa guarniva; e ci sembra che se tale sentenza fosse stata presa in considerazione, sarebbe cresciuto il merito di questo egregio paragrafo di scienza canonica, scritto dall'A. (1).

(*Continua*).

(1) *De Pallio Archiepiscopali, elucubratio canonico-liturgico-historica*, auctore Aloysio Trombetta, Ant. Urb. Surrenti, D'Onofrio, 1923. In-8° di p. 48. L. 5, presso l'A., v. Fl. Gioia 38, Meta (Napoli).

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Nuovo testo della Legge Tributaria su la manomorta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271) pubblicato nel supplemento al *Bollettino Ufficiale* del Minist. Giustizia e Aff. dei Culti. – Roma, 11 giugno 1924 (1).

TITOLO I.

Degli enti soggetti alla tassa di manomorta: misura della tassa e durata dell'accertamento — Esenzioni soggettive ed oggettive — Dei beni produttivi di rendita imponibile e del modo di determinare la rendita.

Capo I. – *Degli enti soggetti alla tassa di manomorta: misura della tassa e durata dell'accertamento. Esenzioni soggettive ed oggettive.*

Art. 1. – Le provincie, i comuni, gl'istituti di carità e di beneficenza, gli economati generali dei benefici vacanti, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie, anche laicali le case religiose, le confraternite, gli istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, associazioni e corpi morali di manomorta sono soggetti alla tassa di L. 7,20 per ogni L. 100 della rendita annuale di tutti i beni che loro appartengono e che si computano per la tassa sui trasferimenti a causa di morte.

Alla stessa tassa sono soggetti gli enti di manomorta aventi sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato.

Art. 2. – Gli istituti di carità e di beneficenza, di istruzione e di educazione, esistenti legalmente nello Stato, e le fondazioni destinate a premiare

(1) Ne abbiamo fatto cenno a pag. 281; ma, attese le richieste, lo diamo qui per intero.

la virtù o il merito o ad altri scopi di pubblica utilità, sono soggetti alla tassa ridotta di centesimi 90 per ogni L. 100 di rendita annua imponibile.

Gli istituti di natura mista fruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta per la sola parte delle loro rendite, destinata per scopi di carità, beneficenza, istruzione ed educazione.

Art. 3. -- Quando la tassa liquidata presenta una frazione minore di una lira, questa frazione viene computata per una lira intiera.

Art. 4. - L'estimazione delle rendite imponibili non può essere rifatta o modificata se non dopo cinque anni.

Art. 5. - Sono esenti dalla tassa:

1° le società commerciali ed industriali, di credito e di assicurazione di qualunque forma;

2° gli asili infantili;

3° gli enti parificati per legge nei rapporti tributari alle amministrazioni dello Stato;

4° l'istituto della Croce rossa italiana;

5° la società Dante Alighieri.

Art. 6. - Sono pure esenti dalla tassa:

1° i benefici ecclesiastici maggiori e minori, i cui titolari appartengono alle categorie del clero, alle quali vengono concessi assegni supplementari per congrua, quando l'investito abbia ottenuto tale assegno, ovvero quando le relative rendite nette, calcolate con le norme stabilite dagli articoli seguenti, non raggiungano la somma, che deve essere integrata con l'assegno supplementare di congrua;

2° gli enti aventi un patrimonio la cui rendita netta non eccede L. 1000 annue.

Tuttavia questi enti sono tenuti all'adempimento degli obblighi, di cui all'art. 16, e, secondo i casi, anche a quelli di cui all'art. 23.

Art. 7. - Non sono soggette alla tassa le rendite presuntive delle case o porzioni di case, compresi i mobili di arredamento, che servono:

a) all'uso immediato degli istituti di carità, di beneficenza, di istruzione, e di educazione;

b) all'abitazione ed agli uffici dei vescovi, dei parroci, vice parroci e loro coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto con cura di anime:

c) ad uso delle amministrazioni provinciali e comunali pei loro uffici e per gli stabilimenti dipendenti da tali amministrazioni e destinati a pubblico beneficio;

d) per opere di carità, di beneficenza, di istruzione e di educazione, disposte dalle provincie, comuni e camere di commercio.

Art. 8. - Neppure sono soggetti alla tassa:

gl'interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti sui capitali depositati, quando sia fissato un termine maggiore di un anno per la restituzione dei capitali;

gl'interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali provengono da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto.

CAPO II. - *Dei beni produttivi di rendita imponibile e del modo di determinare la rendita.*

Art. 9. - La tassa si applica sulla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che appartengano agli enti di manomorta, sugli assegni e sulle rendite perpetue o per tempo indeterminato ed in genere sulla rendita reale o presunta di tutti i beni che si computano per la tassa di successione.

Art. 10. - La rendita dei beni immobili e mobili locati si desume dai contratti di locazione in corso. Quella proveniente da capitali, costituzione di censi od altre annualità, obbligazioni varie, titoli del debito pubblico, si determina in base ai relativi titoli.

Per le azioni industriali e commerciali, la rendita si determina in base agli interessi ed agli altri vantaggi annuali, che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le dette azioni.

Art. 11. - La rendita presunta dei beni immobili è stabilita confrontandoli con altri della stessa località, che siano posti in pari od analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti di ciascun anno dell'ultimo quinquennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili, la rendita presunta sarà stabilita, prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare, affittandoli nel loro stato attuale o per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifizi si tiene conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In ogni caso, il prezzo locativo presumibile degli immobili, netto delle deduzioni di che all'art. 13, non deve mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte la relativa imposta erariale principale.

Art. 12. - La rendita presunta dei beni mobili si calcola in ragione del 4 per cento del loro valore capitale, esclusa qualsiasi deduzione per imposta sul reddito.

Art. 13. - Dal prezzo annuo del fitto reale o presunto si deduce l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni, escluse quelle dette locative.

L'ammontare annuo dell'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del quinquennio precedente e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi a 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si deducono questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

Art. 14. - L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile devesi dedurre dai redditi medesimi, che siano assoggettati alla tassa di manomorta.

Art. 15. - Agli effetti della determinazione del reddito imponibile di tassa sono, altresì, ammessi in detrazione gli interessi dei mutui passivi e le annualità passive, che diminuiscono la sostanza patrimoniale degli enti

Dalle rendite dei benefici ecclesiastici va dedotta la quota d'annuo concorso.

TITOLO II.

DELLA DENUNZIA: PERSONE OBBLIGATE A PRESENTARLA, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E DOCUMENTI DA UNIRSI — VARIAZIONI DURANTE IL QUINQUENNIO — UFFICI COMPETENTI A RICEVERE LE DENUNZIE.

Art. 16. - Per gli enti di nuova costituzione la denunzia dev'essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui l'ente abbia incominciato ad esistere legalmente.

Art. 17. - La denunzia è da farsi sui modelli bollati venduti dall'amministrazione e deve essere datata e firmata dal denunziante.

Qualora questi non sia amministratore o rappresentante legale dell'ente, deve allegare alla denunzia la procura speciale rilasciatagli dal mandante.

La denunzia deve contenere la designazione precisa dell'ente e della sua sede, ed una particolareggiata notizia dei beni e della rendita relativa, con le indicazioni sufficienti per far conoscere la natura, la situazione e l'importanza dei detti beni.

Art. 18. - Alla denunzia deve unirsi, quanto ai beni locati, una copia in carta libera degli atti o scritture od, in difetto, una dichiarazione firmata dal denunziante e dal locatario, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

Quanto ai beni affittati verbalmente, devesi unire la dichiarazione prescritta dal comma precedente, anche in carta libera.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittati, si deve unire una nota firmata dal denunziante o dal suo mandante, che indichi la qualtà e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell'ultimo quinquennio agrario e la parte colonica stata corrisposta.

Nel caso che il denunziante sia nella impossibilità di procurarsi la firma del locatario per la dichiarazione sovraccennata, deve farne menzione espressa nella denunzia accennandone le cause.

Art. 19. - Per la deduzione dell'imposta fondiaria e di quella di ricchezza mobile sui beni e sulle rendite mobiliari, che vi sono soggette, si deve unire alla denunzia un certificato, dal quale risulti l'ammontare di ciascuna delle dette imposte, di cui furono gravati i beni negli ultimi cinque anni anteriori alla denunzia, con distinzione, rispetto agli immobili, delle imposte principali dalle accessorie e con la sommaria designazione degli immobili medesimi.

Questo certificato deve essere rilasciato gratuitamente e in carta libera dall'agente delle imposte dirette.

Art. 20. - Per la deduzione dei debiti si devono presentare i relativi titoli costitutivi o in originale od in copia unitamente ad una dichiarazione, fatta dal rappresentante dell'ente e dai creditori, loro eredi ed aventi causa, con la quale si attesti che il debito esisteva al momento della denunzia.

La produzione dei titoli non è necessaria quando l'esistenza dei debiti sia stata riconosciuta agli effetti della tassa dei precedenti quinquenni.

Art. 21. - Gli enti che hanno bilanci soggetti all'approvazione o al visto dell'autorità amministrativa sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti accennati dagli articoli precedenti sempre quando presentino un estratto autentico in carta libera dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.

Art. 22. - In mancanza dei documenti indicati negli articoli precedenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti non documentate.

Art. 23. - Le variazioni, che occorrono durante il quinquennio nella rendita imponibile, devono notificarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, onde abbiano effetto nel quinquennio successivo.

Le variazioni, avvenute nel patrimonio soggetto a tassa, devono denunziarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro quinquennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, salvo però gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 24. - Per gli enti che non possono nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intende avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto ed entro l'anno stesso deve essere fatta la denunzia, senza pregiudizio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Art. 25. - La denunzia dei beni immobili e delle rendite fondiarie deve essere fatta o all'ufficio della circoscrizione in cui ha sede l'ente ovvero a quello della circoscrizione ove sono situati i beni da denunziarsi e quelli vincolati alla rendita fondiaria o al diretto dominio in favore dell'ente.

Non può scindersi la denunzia di un fondo diviso in frazioni situate in diverse circoscrizioni, ma deve essere presentata all'ufficio della circoscrizione nella quale si trovi la maggior parte del fondo, ove non si voglia presentarlo a quello della circoscrizione in cui ha sede l'ente.

I capitali, ovunque si trovino, e le annue prestazioni devono denunziarsi all'ufficio della circoscrizione ove ha sede l'ente.

Quanto ai beni di qualsiasi specie, posseduti nel regno dagli enti che hanno sede all'estero, la denunzia deve essere fatta indistintamente all'ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni posseduti o vincolati, o sono riscosse le rendite soggette o tassa.

TITOLO III.

Scrutinio delle denunzie — Degli effetti della mancata o ritardata denunzia e del ritardato pagamento delle tasse — Della prescrizione e dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 26. - Il ricevitore del registro, se riconosce esatta la denunzia, liquida in conformità di essa la tassa da imporsi. Se invece ha motivo di cre-

derla inesatta, procede ad una liquidazione suppletiva motivata, e la fa notificare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti nel termine perentorio di 39 giorni, le sue osservazioni.

In difetto di contro osservazioni, resta definitiva la rendita accertata con la liquidazione suppletiva.

Art. 27. - Col mezzo di liquidazioni suppletive si procede in via amministrativa verso gli enti pei quali non sia stata presentata la denunzia.

Nello stesso modo si procede per gli aumenti da stabilirsi d'ufficio, tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quando in dipendenza di nuove indagini praticate dai ricevitori o dietro le verificazioni eseguite dagl'ispettori.

Art. 28. - Scaduto il termine di cui all'art. 26, il ricevitore procede alla proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione delle tasse e delle sopratasse eventualmente applicabili e la fa notificare agli enti interessati, quando le rettificazioni chieste col foglio d'osservazioni non sono state consentite.

Art. 29. - Per gli enti di nuova creazione la tassa imposta comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno della loro legale costituzione.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che hanno luogo per effetto del disposto dell'art. 23, sono applicati dal 1° gennaio susseguente alla denunzia, dalla quale dipendono la diminuzione o l'aumento.

Art. 30. - La tassa e la sopratassa eventualmente applicabile sono da pagarsi a semestri maturati, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31. - Nel mese di maggio successivo alla scadenza del quinquennio deve essere notificato agli enti soggetti alla tassa di manomorta un avviso contenente l'indicazione della tassa annualmente dovuta, le scadenze delle rate ed il relativo ammontare.

La notificazione è fatta a mezzo di messi comunali o uscieri od anche di impiegati addetti all'ufficio del registro, mediante il compenso di L. 0.50.

Per gli aumenti o diminuzioni di tassa durante il quinquennio tale notifica sarà fatta entro un mese dalla liquidazione definitiva.

Art. 32. - Per la omessa presentazione della denunzia nel termine stabilito e per la omissione di beni nella denunzia è applicabile una sopratassa uguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata con l'aumento di un quinto.

Per la denunzia fatta bensì nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorre in una sopratassa eguale alla tassa sulla parte di rendita inferiore alla rendita effettiva con l'aumento di un quinto, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si applica la sopratassa, se la differenza non è maggiore del quarto.

Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle sopratasse oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, è dovuta una sopratassa in ragione del 2 per cento delle rate di tassa, di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 33. - L'esenzione, disposta dall'art. 6, per gli enti, ivi indicati, cessa

per sei mesi, esclusa ogni altra sanzione penale, nel caso di inosservanza delle disposizioni richiamate nello stesso articolo.

Art. 34. - Le sopratasse per ritardata denunzia e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia stata intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono ridotte al decimo col minimo di L. 2, quando la denunzia ed il pagamento siano eseguiti non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 35. - L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento.

L'azione della finanza per chiedere il pagamento delle tasse si prescrive:

1° Col decorso di tre anni dalla data del pagamento della tassa principale, per le tasse suppletive;

2° Col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, per le tasse principali;

3° Col decorso di cinque anni dalla scadenza del termine per la denunzia, per le annualità di tassa riferibili a rendite non denunziate.

L'azione per le sopratasse si prescrive nello stesso termine stabilito per la prescrizione delle tasse.

Art. 36. - Per la riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie in materia, sono applicabili le disposizioni della legge del registro.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 37. - Le tasse liquidate con l'applicazione delle aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2, non sono soggette ad aumento per addizionale od altro.

Art. 38. - Gli effetti dell'accertamento in corso alla pubblicazione della presente legge, salvo le variazioni ammesse dalla legge stessa, cesseranno al 31 dicembre 1925; il nuovo periodo di accertamento avrà principio il 1° gennaio 1926.

Art. 39. - Sino al 31 dicembre 1925, restano ferme le disposizioni del decreto luogotenenziale del 23 febbraio 1919, n. 281, e del R. decreto legge 23 ottobre 1922, n. 1411, relative alla misura delle spese di riparazione dei fabbricati urbani e colonici, deducibili dall'importo annuo del fitto reale o presunto di questi beni.

Art. 40. - Le disposizioni contenute negli articoli 2, 6, 7, 12, 15, 32 e 33, sono applicabili con effetto dal 1° gennaio 1921.

Art. 41. - Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali, riguardanti altre materie, che siano tuttora in vigore ed, in ispecie, quelle di privilegio a favore degli enti esenti dalla tassa di manomorta.

Queste ultime disposizioni di privilegio sono riportate nella tabella *A* qui allegata, che, però, è meramente indicativa (1).

Art. 42. - Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 155, la presente legge col 1° gennaio 1927 entrerà in vigore nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

RECENSIONI

TREDICI prof. GIACINTO, *Breve Corso di Storia della Filosofia.* V ediz. Firenze, Libreria editr. Fiorentina (Corso 3) 1924. In-8° picc. p. 400. L. 9.

È un manuale succinto, chiaro e completo, che si è ormai accattivato la migliore benevolenza da parte degli alunni e anche degli insegnanti di questa materia, ove è troppo facile diventare o farraginoso o dozzinale per superficiale erudizione. L'A. evita mirabilmente questi gravi difetti, ricorrendo, per l'esposizione della materia, allo studio diretto degli autori o almeno dei loro più accreditati interpreti (e in questo secondo caso ha scrupolosa cura di indicare i migliori in preziose annotazioni bibliografiche); soprattutto poi facendosi guidare, come filo conduttore, dalla filosofia perenne del buon senso (si potrebbe anche dire viceversa) che illumina dall'alto la via nel ginepraio di innumerevoli discordi sistemi. In particolare notiamo in questa nuova edizione, tra altre molte opportune aggiunte, quelle circa l'idealismo del Gentile (p. 343 ss.).

Libri della fede. Collezione diretta da G. Papini. XIV: Estasi e lettere di *S. M. Maddalena dei Pazzi,* a cura di M. VAUSSARD (p. 304, L. 7). XV: I brani migliori di *G. Donoso Cortes,* a cura di B. SANVISENTI (150, L. 6). XVI: Il Sacro Cigno: Prose e poesie scelte del ven. *Bart. da Saluzzo* a cura del P. F. SARRI O. F. M. (XVIII-225 (l. 6). Firenze, libr. Editr. Fiorentina, 1925.

Sono tre gemme di diversa indole che impreziosiscono questa già bella collana. Il primo opuscolo ha anche un grande valore critico, essendo il primo saggio tentato di ricostruire unicamente dai manoscritti, in un tutto organico e cronologico, le scarse cose che ci sono rimaste della grande santa del *Pati, non mori,* fin qui appena note da rifacimenti dei biografi. E quale rivelazione ne risulta! Basta dare un'occhiata al parlante confronto che se ne fa, per soli due passi, nell'appendice.

L'alto misticismo della santa trasporta davvero in regioni sublimi l'animo del lettore, e drammatizza ai suoi occhi con una ingenuità e forza visiva incomparabile le più profonde verità e le più intime esperienze della vita spirituale; le lettere, poi, preziose e commoventi circa la riforma degli Ordini e quelle familiari, piene di sapienti e prudenti consigli, ci mostrano da più lati la cristallina fortezza e gentilezza dell'animo di lei. — Le prose del B. Da Saluzzo, contemplativo anch'egli ma combattivo e tempestoso a un tempo, in una fluidità e versatilità grandissima di eloquio stemperano consigli e ammonimenti di una mistica forse più accessibile, ma sempre accesa di vivo affetto, che può avere per tessera la sua parola

(1) La omettiamo, non riguardando enti ecclesiastici (*N. d. R.*).

« Dio non si trova se non innamorandosi di lui ». E di vero innamorato sono le preghiere e specie le molte poesie che ne fanno il poeta religioso senza rivali per l'età sua: si hanno qui sfoghi d'anima che ci sembrano sposare alla rude e forte musa di Iacopone l'angelica gentilezza e altezza di concetti di s. Giovanni della Croce senza però il peso di gravi simboli, che rende sovente astruso quest'ultimo. L'edizione già bella in se è resa preziosa per lo studio introduttivo sul carattere e le opere di Bartolomeo, che serve ottimamente di filo conduttore nella lettura.

Anche il terzo volumetto, che raccoglie i brani migliori del polemista cattolico e geniale critico del liberalismo e socialismo, si inizia con un pregevolissimo studio biografico, cioè su l'evoluzione intima del pensiero del Cortes, che fa sentire ben da vicino nei nostri giorni l'opportunità della sua grande voce. Da discorsi, lettere, frammenti, polemiche e saggi politici, tralasciando quanto è puramente letterario, il Sanvisenti ha raccolto veramente quanto dimostra la grandezza dell'uomo e ne fa sentire la pronta, acuta e vasta intelligenza, che con lungo travaglio di mente e di cuore cerca la soluzione dei più sensibili problemi, trovandola infine nell'impero della Chiesa nella società. Oltre una sostanziale lettura pei nostri giovani, e per ogni persona colta, l'opera fornisce anche al teologo luminosi concetti per l'apologia cattolica, in quanto il Cortes sotto ogni problema storico e politico scorge, come già s. Agostino, una questione teologica o morale. A felice differenza dagli altri volumi, si ha qui un breve ma utilissimo indice alfabetico delle cose notevoli che ne dimostra da solo la ricchezza del contenuto per l'apologetica.

LEONARDI sac. dott. SALVATORE, *Corso completo di istruzioni catechistiche* secondo le recenti norme dei sommi Pontefici Pio X e Benedetto XV. Giarre, Lisi, 1924. 3 voll. in 8°-gr. L. 30, presso l'Autore, arciprete-parroco di S. Giovanni di Giarre (Catania).

Questo corso completo abbraccia 108 istruzioni distribuite secondo l'ordine del Catechismo Romano in tre parti: I. Fede e Speranza: Simbolo Apostolico; II. Carità: Decalogo; III. Precetti della Chiesa e Sacramenti. A differenza di altri corsi, la materia è davvero completamente esaurita e sempre in uguale misura, sicchè, seguendo le tracce dell'autore si può dare una istruzione religiosa egualmente accurata in tutte le sue singole parti. La sostanza delle cose dette è abbastanza solida e nutriente in specie intimamente scritturale, e si attiene alle buone norme tradizionali senza che per questo manchi una sana nota di modernità nella considerazione delle esigenze del nostro tempo. Lo stile è facile, chiaro e piano, ma non dà mai nel pedestre: segnatamente ben riuscita, per le sue applicazioni pratiche, è la seconda parte attinente al Decalogo; ma in tutto il complesso abbiamo qui un'opera assai utile pel parroco e altamente commendevole.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.